

CAMERA DEI DEPUTATI N. 56-A

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALFREIDER, GEBHARD, PLANGGER, SCHULLIAN

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in
materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia
di Bolzano

Presentata il 15 marzo 2013

(*Relatore:* **FRANCESCO SANNA**)

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge costituzionale atto Camera n. 56, recante modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano;

rilevato che il provvedimento introduce disposizioni volte a garantire la rappresentanza e a promuovere la tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano;

osservato che, a tal fine, l'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del provvedimento dispone l'estensione anche alla minoranza ladina della vigente disposizione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige secondo la quale i trasferimenti fuori della provincia di Bolzano degli appartenenti al gruppo linguistico tedesco devono essere contenuti entro il limite del 10 per cento dei posti complessivi da esso occupati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge costituzionale Alfreider ed altri n. 56 recante « Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

ricordato che la procedura di modifica dello Statuto speciale è disciplinata dall'articolo 103 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001;

preso atto che sulla proposta di legge costituzionale sono stati acquisiti i pareri del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, espresso in data 18 luglio 2016, del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, entrambi espressi in data 5 aprile 2016;

rilevato che l'articolo 02, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, modifica l'articolo 34 dello Statuto speciale, prevedendo la convocazione in sessione straordinaria del Consiglio regionale a richiesta unanime dei consiglieri appartenenti al gruppo linguistico ladino per questioni che riguardano i diritti delle minoranze linguistiche;

considerato che:

l'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, aggiunge un comma all'articolo 101 dello Statuto, in base al quale nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca e di lingua ladina e nei territori dove sono insediati i gruppi linguistici tedesco e ladino, anche la toponomastica tedesca e ladina, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione;

tale disposizione, per quanto riguarda i cittadini di lingua tedesca, risulta ripetitiva di quanto già previsto dall'articolo 101 dello Statuto e, per quanto riguarda i cittadini di lingua ladina, potrebbe risultare di incerta applicazione a causa della difficoltà di individuare i territori dove è insediato il gruppo linguistico ladino;

rilevato infine che:

l'articolo 8 reca la norma di copertura finanziaria, laddove le disposizioni del provvedimento non sembrerebbero suscettibili di produrre oneri o sembrerebbero produrre oneri in misura molto esigua, i quali dovrebbero comunque essere imputati alle disposizioni attuative;

la proposta di legge in esame riveste rango costituzionale e, in quanto tale, non sembra soggiacere al vincolo di copertura di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 02, che modifica l'articolo 34 dello Statuto speciale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconoscere solo ai consiglieri del gruppo linguistico ladino il potere di richiedere, all'unanimità, la convocazione in sessione straordinaria del Consiglio regionale per questioni che riguardano i diritti di tutte le minoranze linguistiche;

b) si valuti l'opportunità di mantenere l'articolo 6-*bis*, alla luce delle considerazioni svolte in premessa;

c) si valuti l'opportunità di mantenere l'articolo 8, recante la norma di copertura finanziaria, nell'ambito di una proposta di rango costituzionale, che in quanto tale non sembra soggiacere al vincolo di copertura di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE
COSTITUZIONALE

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Modifica all'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di sessioni del Consiglio regionale).

1. All'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 », dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Possono svolgersi sessioni straordinarie riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di convocazione del Consiglio regionale).

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al primo comma, dopo le parole: « o del presidente di questa, » sono inserite le seguenti: « a richiesta unanime dei consiglieri appartenenti al gruppo linguistico ladino, per questioni che riguardano i diritti delle minoranze linguistiche, ».

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 50 del **testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione della giunta provinciale di Bolzano**).

1. All'articolo 50 del **testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, »**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) al secondo periodo, le parole: « di due vice Presidenti » sono sostituite dalle seguenti: « di due o di tre vice Presidenti »;

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « La giunta provinciale di Bolzano è composta di tre vice Presidenti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, quando uno dei suoi componenti appartiene a tale gruppo linguistico »;

b) al secondo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e, nel caso di cui al terzo periodo del primo comma, uno al gruppo linguistico ladino ».

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione degli organi di vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale e degli enti locali intermedi).

1. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,

ART. 3.

(Modifiche all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione della giunta provinciale di Bolzano).

1. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identica*;

b) *identica*.

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione degli organi di vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale e degli enti locali intermedi).

Identico.

n. 670, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice Presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente.

Negli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice Presidente è ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente ».

ART. 3.

(Modifiche all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di procedura per l'esame dei capitoli di bilancio e per la loro votazione per gruppi linguistici).

1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: « la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico » sono sostituite dalle seguenti: « la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco »;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico ladino sono sottoposti, nel termine di tre giorni, a una commissione di tre consiglieri regionali o provinciali eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, composta da un consigliere appartenente al gruppo linguistico italiano, da uno appartenente al gruppo linguistico tedesco e da uno appartenente al gruppo linguistico ladino, in con-

ART. 5.

(Modifiche all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di procedura per l'esame dei capitoli di bilancio e per la loro votazione per gruppi linguistici).

Identico.

formità alla designazione di ciascun gruppo »;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Le commissioni di cui ai commi terzo e quarto, entro quindici giorni, devono stabilire, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli di bilancio e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice dalla commissione di cui al terzo comma e all'unanimità dalla commissione di cui al quarto comma, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente »;

d) al quinto comma, le parole: « Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, » sono sostituite dalle seguenti: « Se nella commissione di quattro consiglieri non si raggiunge la maggioranza o se nella commissione di tre consiglieri non si raggiunge l'unanimità su una proposta conclusiva, »;

e) al settimo comma, le parole: « di cui al quarto e quinto comma » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi quinto e sesto »;

f) al nono comma, le parole: « ai commi terzo, quarto e quinto » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi terzo, quarto, quinto e sesto ».

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di trasferimento fuori provincia del personale di lingua ladina e di ripartizione proporzionale dei posti nei ruoli speciali della magistratura in provincia di Bolzano).

1. All'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, dopo le parole: « del personale di lingua tedesca » sono inserite le seguenti: « e di lingua ladina »;

ART. 6.

(Modifiche all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di trasferimento fuori provincia del personale di lingua ladina e di ripartizione proporzionale dei posti nei ruoli speciali della magistratura in provincia di Bolzano).

Identico.

b) al settimo comma:

1) al primo periodo, le parole: « tra i gruppi linguistici italiano e tedesco » sono sostituite dalle seguenti: « tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « al gruppo linguistico tedesco » sono inserite le seguenti: « e al gruppo linguistico ladino »;

3) al terzo periodo, dopo le parole: « cittadini di lingua tedesca » sono inserite le seguenti: « e ai cittadini di lingua ladina ».

ART. 5.

(Modifiche all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione dell'autonoma sezione del tribunale regionale di giustizia amministrativa per la provincia di Bolzano).

1. All'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici » sono sostituite dalle seguenti: « al gruppo linguistico italiano, al gruppo linguistico tedesco e al gruppo linguistico ladino »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Nella sezione sono nominati in egual numero componenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco e al gruppo linguistico italiano; nell'ambito di tali nomine, alternativamente per uno dei posti spettanti al gruppo linguistico tedesco ovvero al gruppo linguistico italiano, è nominato, fino alla naturale scadenza dell'incarico e in successione continua, un componente appartenente al gruppo linguistico ladino »;

c) al secondo comma, dopo le parole: « La metà dei componenti la sezione » sono inserite le seguenti: « e, fra questi, il com-

ART. 7.

(Modifiche all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione dell'autonoma sezione del tribunale regionale di giustizia amministrativa per la provincia di Bolzano).

Identico.

ponente appartenente al gruppo linguistico ladino, »;

d) il primo periodo del terzo comma è sostituito dai seguenti: « Si succedono quali Presidenti della sezione per uguale periodo di tempo giudici assegnati al collegio appartenenti a uno dei gruppi linguistici di cui al primo comma. Alla presidenza della sezione si succedono in alternanza, complessivamente per sei mandati, un giudice di lingua italiana e un giudice di lingua tedesca. Alla scadenza di tale periodo, ciascuna volta per un solo mandato, alla presidenza della sezione è nominato un giudice di lingua ladina ».

ART. 6.

(Modifica all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di integrazione delle Sezioni del Consiglio di Stato investite dei ricorsi avverso le decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa).

1. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, dopo le parole: « al gruppo di lingua tedesca » sono inserite le seguenti: « ovvero al gruppo di lingua ladina ».

ART. 7.

(Modifiche all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione della commissione paritetica per il parere al Governo sugli schemi di decreto recanti norme di attuazione dello statuto).

1. All'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,

ART. 8.

(Modifica all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di integrazione delle Sezioni del Consiglio di Stato investite dei ricorsi avverso le decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa).

Identico.

ART. 9.

(Modifiche all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione della commissione paritetica per il parere al Governo sugli schemi di decreto recanti norme di attuazione dello statuto).

1. *Identico:*

n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Con decreti legislativi sono emanate le norme di attuazione del presente Statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri, di cui sei in rappresentanza dello Stato, tre del Consiglio provinciale di Trento e tre di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco, ovvero uno di essi al gruppo linguistico ladino »;

b) al secondo comma, secondo periodo, le parole: « ; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano » sono sostituite dalle seguenti: « ; i tre rappresentanti della provincia appartengono, uno per ciascuno, ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. La maggioranza dei consiglieri provinciali di un gruppo linguistico può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente a un altro gruppo linguistico ».

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse già destinate allo scopo secondo la legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, valutati in 450.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

3. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della commissione paritetica, di cui all'articolo 107 del decreto del Pre-

a) **al primo comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o ladino »;**

b) al secondo comma, **il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino ».**

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli **3, 4, 5 e 6** le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse già destinate allo scopo secondo la legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli **7 e 8**, valutati in 450.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

3. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della commissione paritetica, di cui all'articolo 107 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dall'articolo 7 della presente legge costituzionale, sono posti a carico dei rispettivi soggetti rappresentati, i quali vi provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge costituzionale nella *Gazzetta Ufficiale*, successiva alla promulgazione.

sidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dall'articolo 9 della presente legge costituzionale, sono posti a carico dei rispettivi soggetti rappresentati, i quali vi provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 11.

(Entrata in vigore).

Identico.

